



**CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da:

| | | |
|---------------------------|----------|------------------|
| dott.ssa Marina | Moleti | Presidente |
| dott. Augusto Enrico Ben. | Sabatini | Consigliere |
| dott.ssa Marialuisa | Crucitti | Consigliere rel. |

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 128 – 2/2009 R.G., promosso

DA

██████████ con sede sociale in ██████████ e
Sede Secondaria ██████████
██████████
██████████ Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al ██████████ e
██████████
██████████
██████████ in persona del
Dott. Antonio Cavalluzzo, nella sua qualità di procuratore, in virtù di procura conferita con
atto del 20 febbraio 2019, a rogito del Notaio Dott.ssa Renata Mariella di Milano, Rep. n.
42433, Racc. n. 13755, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall'Avv.
██████████
██████████
██████████
██████████ elettivamente domiciliata presso lo Studio di
quest'ultimo in ██████████
██████████

ricorrente

CONTRO

██████████ CF ██████████ rappresentata e difesa, giusta
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ██████████
██████████ presso il cui studio sito in ██████████
██████████

resistente

Esaminati gli atti di causa e udito il relatore;

vista la richiesta, articolata dalla ricorrente, di sospensione, ex art. 373 c.p.c.,
dell'esecuzione della sentenza n. 896/2019, emessa dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria il 07.11.2019, pubblicata il 08.11.2019, - con cui, in accoglimento dell'appello, è
stata annullata la transazione intercorsa fra le parti in causa e ██████████ n.q. di
procuratrice di ██████████ (così corretto il dispositivo di sentenza con
provvedimento del 19.12.2019), è stata condannata al pagamento, in favore della sig.ra



██████████ della somma di ██████████ oltre interessi -, o, in subordine, di versamento delle somme oggetto di esecuzione su libretto vincolato, da custodirsi presso e a cura della Cancelleria della Corte d'Appello di Reggio Calabria, o di prestazione, da parte della sig.ra ██████████ di cauzione ex art. 373, 1° comma, c.p.c., comprensiva di interessi maturandi, a garanzia della restituzione delle somme;

rilevato che la ricorrente ha individuato il danno grave ed irreparabile:

- nell'esecuzione forzata avviata dalla sig.ra ██████████ a seguito di precetto per l'importo di ██████████ seguito da pignoramento delle somme, depositate da Intesa Sanpaolo nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario, aumentate di due decimi, per la complessiva somma di € 418.380,06, con imminente la fissazione dell'udienza di assegnazione;
- nel concreto rischio di insolvenza della controparte, avuto riguardo all'entità della somma, € 348.615,80, che frustrerebbe, in caso di esito positivo, la concreta utilità dell'impugnazione e dell'eventuale giudizio di rinvio, mentre nessun irreparabile pregiudizio derivava alla resistente, dalla sospensione dell'esecuzione, giacché l'istituto di credito di rilevanza nazionale era solvibile e l'importo dovuto, in caso di esito negativo del giudizio in cassazione, andava maggiorato degli interessi maturati, notoriamente superiori agli stessi tassi praticati dalle banche sui depositi, il che compensava gli effetti del ritardo;

viste le difese rassegnate dalla resistente, secondo cui:

- non sussisteva il pericolo di verifica del danno grave ed irreparabile, il quale integrava una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico, oggetto dell'azione esecutiva;
- non sussisteva il pericolo di non recuperare le somme corrisposte, atteso che essa resistente possedeva un patrimonio immobiliare del valore di oltre € 1.000.000,00, come rilevabile dalle visure della Conservatoria di Reggio Calabria. La resistente, infatti, era proprietaria esclusiva di un immobile sito in Reggio Calabria, il cui valore era stato stimato dalla relazione a firma del ██████████ in € 460.000,00; era proprietaria esclusiva di immobile sito in ██████████ adibito a residenza estiva, il cui valore era stato stimato in € 72.000,00; quale erede del ██████████ era proprietaria della quota di 1/5 di quel patrimonio immobiliare, quota il cui valore era stato stimato in € 554.000,00, come risultava dalla relazione a firma del geom. ██████████;

visti:

- gli scritti difensivi depositati dalla ricorrente in data 23.03.2020, con cui è stata affermata l'inopponibilità e inattendibilità, per la loro provenienza unilaterale, delle perizie di controparte, segnalandosi, comunque, la non decisività, *ai fini in esame*, delle indicate possidenze immobiliari, atteso che le stesse ben potevano essere alienate o rese indisponibili nelle more della definizione del giudizio in cassazione, svuotando di utilità l'impugnazione stessa e
- gli scritti difensivi depositati dalla resistente in data 23.03.2020 e 25.03.2020, con cui è stata negata la ricorrenza del danno grave ed irreparabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 373 c.p.c.

considerato che:

la valutazione demandata a questa Corte è limitata, ai sensi del chiaro tenore dell'art. 373 c.p.c., alla sola ricorrenza del grave ed irreparabile danno, non essendo consentita, a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado disciplinata ex art. 283 c.p.c., alcuna valutazione in ordine al *fumus* del ricorso per cassazione;

il requisito della *gravità* del danno deve essere valutato sotto il profilo soggettivo, consistendo in una eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione



rispetto al pregiudizio patito dal debitore, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata, mentre il requisito della *irreparabilità* deve essere valutato in termini oggettivi, tale essendo il concreto pericolo di non poter recuperare o di recuperare con estrema difficoltà le somme corrisposte in esecuzione della sentenza gravata da ricorso per cassazione;

ritenuto che, alla luce della valutazione comparativa degli interessi delle parti, deve essere presa in considerazione la concreta difficoltà di ripetere, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, gli importi corrisposti, avuto riguardo alla rilevante entità della somma precettata;

che tale oggettiva difficoltà non può ritenersi elisa dalle possidenze immobiliari della resistente, sia perché la relativa stima, fondata su atti di parte, è stata contestata dalla ricorrente, sia perché non è in alcun modo garantita la permanenza del compendio immobiliare nella sfera del patrimonio della resistente fino alla definizione del giudizio in cassazione e, eventualmente, del successivo giudizio di rinvio, tale che, come paventato dall'istante, potrebbe risultare frustrata la *pronta ripetibilità delle somme* in caso di eventuale esito positivo dei giudizi;

osservato, correlativamente, un grave ed irreparabile pregiudizio può ravvisarsi, né è stato prospettato, in capo alla resistente, attesa la solvibilità dell'istituto bancario e la corresponsione degli interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, tale da compensare il ritardo nel soddisfacimento del credito, in caso di esito negativo, per la ricorrente, del giudizio in cassazione;

che, pertanto, ricorrono i presupposti per disporre la sospensione della sentenza n. 896/2019, emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 07.11.2019, pubblicata il 08.11.2019, gravata da ricorso per cassazione proposto dall'odierna ricorrente

P.Q.M.

Visto l'art. 373 c.p.c., dispone la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 896/2019, emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 07.11.2019, pubblicata il 08.11.2019, gravata da ricorso per cassazione proposto dall'odierna ricorrente.

Reggio Calabria 27 marzo 2020.

Il cons. est.

dott.ssa Marialuisa Crucitti

Il Presidente

dott.ssa Marina Moleti

